

QUESITO NR.1

Camposano
Cimitile
Mariglianella
Nola
San Paolo Bel Sito
San Vitaliano
Saviano
Scisciano
Visciano

Quesito nr.1

“con riferimento alla procedura in oggetto si richiede, ai fini della prova delle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico, la sostituzione delle referenze bancarie con idonea copertura assicurativa contro i rischi o presentazione di bilanci o dichiarazione concernente il fatturato globale (come previsto dall'allegato XVII al D. Lgs. 50/2016).”

Risposta al Quesito nr.1

L'allegato VIII, alla Parte I: Capacità economica e finanziaria, riprende integralmente l'art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006, stabilendo - a proposito dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 del Nuovo Codice - che "Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili".

L'o.e. chiede di surrogare il requisito richiesto dalla lex specialis mediante uno degli strumenti previsti dall'Allegato XVII.

La soluzione non pare coerente con l'impianto normativo vigente.

L'Allegato, al pari del vecchio art. 41, prevede un potere di scelta ("una o più") che vale per la S.A. (in sede di redazione della gara) e non certamente per l'o.e.

D'altro canto, ciascuno dei modelli di comprova ha la sua specificità.

Un o.e. potrebbe avere un fatturato basso (insufficiente per la gara) ma godere di due o più referenze bancarie (perchè gode di giacenze di credito pregresse che lo rendono "solido").

O, ancora, un enorme fatturato globale ma insufficiente in termini di servizi analoghi (cd. fatturato specifico).

Pertanto, si ritiene che il requisito richiesto dalla lettera di invito non può essere surrogato da altre modalità, la cui valutazione spetta a monte in ultima analisi alla S.A. sulla base di una ponderazione discrezionale non modificabile a valle pena la violazione della par condicio.